

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2017.

Nr. Progr. **72**
Data **21/12/2016**
Seduta NR. **12**
Titolo **4**
Classe **1**
Sottoclasse **0**

Adunanza Ordinaria in PRIMA Convocazione - Seduta Pubblica

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE SALA CONSILIARE DI P.ZZA MARCONI N. 1 - PADULLE, oggi **21/12/2016** alle ore **18:30** in adunanza **PUBBLICA** di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

| <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> |
|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| BASSI EMANUELE | S | INCOGNITO NUNZIATA | S | UNGARELLI GRAZIANA | S |
| RIBERTO ELEONORA | S | BELLINI CINZIA | S | BERTONI ANGELA | S |
| RIGUZZI MIRCO | S | RAPPINI NORBERTO | S | TOSI ELISABETTA | S |
| BIAGI VILDES | S | VENTURA FEDERICA | S | | |
| CASSANELLI SANDRA | S | SASSO SIMONE | N | | |
| <i>Totale Presenti: 12</i> | | | <i>Totali Assenti: 1</i> | | |

Assenti giustificati i signori:

SASSO SIMONE

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

FANIN PAOLA, FUCCHI ALESSANDRO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, **CICCIA ANNA ROSA**.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di SINDACO, **BASSI EMANUELE** invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

BIAGI VILDES, INCOGNITO NUNZIATA, BERTONI ANGELA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale almeno 48 ore prima.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2017.

Il Consigliere Riberto illustra l'oggetto. Per i contenuti dell'illustrazione si demanda alla deregistrazione della seduta consigliere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 72 DEL 21/12/2016

sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 30 del 18/06/2015, esecutiva, di modifica del Regolamento dell'Addizionale comunale Irpef e delle aliquote per l'anno 2015;
- n. 48 del 30/09/2015, esecutiva, avente per oggetto "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – Modifiche alla deliberazione Consiliare n. 30 del 18.06.2015", esecutiva, di precisazione in seguito ai rilievi formulati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 14 in data 17/03/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 2016, confermando le aliquote adottate per l'anno 2015, come specificato nella seguente tabella:

| Scaglioni di reddito complessivo | Aliquota addizionale comunale IRPEF |
|---|--|
| Fino a € 15.000 | 0,55% |
| Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 | 0,60% |
| Oltre € 28.000 e fino a € 55.000 | 0,62% |
| Oltre € 55.000 e fino a € 75.000 | 0,79% |
| Oltre € 75.000 | 0,80% |

PRECISATO che nel medesimo atto, ai fini di agevolare i contribuenti con un reddito basso, è stata confermata l'applicazione di una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale a tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 9.000,00 euro;

VISTO che la legge di bilancio 2017 proroga a tutto il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente:

- variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

RITENUTO necessario provvedere alla conferma per l'anno 2017 delle aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF adottate per il 2016, così come sopra evidenziate;

DATO atto che:

- a) le aliquote flessibili dell'addizionale comunale all'IRPEF si intendono applicabili in maniera progressiva in funzione degli scaglioni di reddito sopra indicati, e non piuttosto come aliquota unica individuata in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente;
- b) l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

VISTI:

- il comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2017/2019;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

VISTI:

- lo Statuto comunale vigente;
- il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 118/2011;

DATO atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Area Finanziaria e Controllo;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 9 espressi nei modi e forme di legge e n. 3 astensioni (Ungarelli Graziana, Bertoni Angela e Tosi Elisabetta) su n. 12 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, il Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/01/2007, esecutivo, e successive modifiche, il cui articolo 2 "Determinazione dell'aliquota" riporta le seguenti aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF:

| Scaglioni di reddito complessivo | Aliquota addizionale comunale IRPEF |
|---|--|
| Fino a € 15.000 | 0,55% |
| Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 | 0,60% |
| Oltre € 28.000 e fino a € 55.000 | 0,62% |
| Oltre € 55.000 e fino a € 75.000 | 0,79% |
| Oltre € 75.000 | 0,80% |

2. di confermare l'art. 3 "Esenzioni" del Regolamento dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF così formulato:
"1. L'addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di Euro 9.000,00;
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 9.000,00 di cui al precedente comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, al reddito complessivo".
3. di dare atto del rispetto dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 inerente la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che aumentano le aliquote e tariffe dei tributi locali rispetto al livello vigente per l'esercizio 2015, così come richiamata dalla legge di bilancio 2017;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet www.finanze.it ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 così come sostituito dall'art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
5. di inoltrare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del Federalismo Fiscale entro il termine di cui all'art. 52, c. 2, del D. Lgs. n. 446/1997.

Infine, stante la necessità di procedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 9 espressi nei modi e forme di legge e n. 3 astensioni (Ungarelli Graziana, Bertoni Angela e Tosi Elisabetta) su n. 12 consiglieri presenti;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 72 DEL 21/12/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
BASSI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 27/12/2016

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **72** del **21/12/2016**

Area Finanziaria/Controllo

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2017.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

| | |
|--|---|
| <p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p> | <p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE DI AREA</p> <p>Data 16/12/2016</p> <p>Dott.ssa CICCIA ANNA ROSA</p> |
| <p>IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA E CONTROLLO</p> | <p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI</p> <p>Data 16/12/2016</p> <p>Dott.ssa CICCIA ANNA ROSA</p> |